

CONTRIBUTI ECONOMICI: PROSEGUE LA POLEMICA CON IL SINDACO DI VARESE

Sul Notiziario della Fondazione promozione sociale ("Il Sindaco di Varese vorrebbe che siano imposti contributi economici ai congiunti degli assistiti non autosufficienti", Prospettive assistenziali, n. 172, 2010) avevamo pubblicato la lettera inviata il 29 giugno 2010 dalla Presidente della Fondazione promozione sociale al Sindaco, al Presidente del Consiglio, agli Assessori e ai Consiglieri del Comune di Varese. A seguito di tale pubblicazione il 20 gennaio 2011 il Sindaco di Varese ci ha risposto attraverso una e-mail (1). Riportiamo in nota il testo dell'e-mail del Sindaco e la replica della Fondazione promozione sociale.

In merito alla e-mail da Lei inviata a questa Fondazione il 20 gennaio 2011 in risposta all'articolo "Il Sindaco di Varese vorrebbe che siano imposti contributi economici ai congiunti degli assistiti non autosufficienti", pubblicato sul n. 172, 2010 di *Prospettive assistenziali*, osservo quanto segue:

1. è assai grave che Lei, come Sindaco di una importante città e come Presidente della Sezione Anci della Lombardia non tenga in alcuna considerazione la nostra Costituzione in quanto sostiene che le Regioni possono emanare leggi in materia di

(1) Il testo integrale dell'e-mail del Sindaco di Varese è il seguente: «Con riferimento all'articolo pubblicato sul "Notiziario della Fondazione promozione sociale onlus" 172, 2010, desideriamo precisare che l'intera Anci Lombardia sta conducendo a nome di tutti i Comuni lombardi una battaglia per garantire ai cittadini non autosufficienti il diritto all'assistenza, con particolare attenzione nei riguardi di quegli utenti le cui famiglie non sono in grado di sostenere le spese necessarie.

«Quello della compartecipazione Isee e del quoziente familiare alle spese di assistenza è infatti un punto fondamentale di difesa dell'uguaglianza sociale tra i cittadini, da perseguire con particolare decisione in un momento in cui le risorse economiche a disposizione dei Comuni sono sempre più scarse (ad esempio il Fondo nazionale per le politiche sociali assegnato agli ambiti che nel 2009 ammontava a 518,226 milioni e nel 2010 a 380,22 milioni è stato ridotto a 270 milioni di euro; il Fondo per le politiche sociali è passato da 100 a 52 milioni di euro e non risultano più fondi per la non autosufficienza, che nel 2009 e nel 2010 ammontavano a 400 milioni di euro. Nel complesso i Comuni dovranno fare fronte a tagli per 1,5 miliardi di euro nel 2011 e 2,5 miliardi dal 2012).

«Quanto questi tagli rischino di incidere sui bilanci dei Comuni, dove una larga parte delle spese è rappresentata dai servizi sociali, è facilmente immaginabile e comunque verificabile da parte di ogni cittadino che abbia desiderio di consultare il bilancio programmatico del suo Comune di residenza, che è un atto pubblico.

«Sul tema della compartecipazione Isee delle famiglie l'orientamento giurisprudenziale non è univoco. Anci Lombardia aspet-

contribuzioni economiche a carico dei congiunti delle persone non autosufficienti nei casi in cui i familiari non ricevano direttamente alcuna prestazione sanitaria e/o socio-assistenziale. Infatti è noto che il 2° comma dell'articolo 117 della Costituzione stabilisce che «lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (...) l) (...) ordinamento civile» e cioè nella definizione dei rapporti fra i cittadini, compresi quelli fra parenti e affini;

2. per quanto riguarda la possibilità di una legge nazionale di modifica delle norme vigenti che prevedono le contribuzioni degli assistiti anziani malati cronici non autosufficienti o soggetti con handicap in situazione di gravità esclusivamente sulla base delle loro personali risorse economiche, spero vivamente che, per evidenti ed elementari principi di giustizia, l'estensione del relativo obbligo ai congiunti conviventi o addirittura a quelli non conviventi venga previsto anche ai sussidi erogati ai disoccupati, all'assegnazione degli alloggi dell'edilizia economico-popolare, alle erogazioni di sostegno al pagamento degli affitti, all'integrazione al minimo delle pensioni Inps e a tutte le altre provvidenze aventi natura assistenziale. Occorrerebbe altresì che il Parlamento tenesse conto che a seguito delle leggi 841/1953 e 692/1955 – in base alle quali i lavoratori hanno acquisito il diritto alle cure ospedaliere gratuite e senza limiti di durata nei casi di malattie croniche e

ta che il legislatore nazionale e regionale intervengano a dirimere la questione in modo chiaro, augurandosi che questo avvenga nella direzione desiderata dalla stragrande maggioranza dei Comuni, ovvero del riconoscimento della compartecipazione Isee e del quoziente familiare tra i parametri su cui calcolare le rette.

«A fronte di stanziamenti che sempre si assottigliano l'unica soluzione equa da un punto di vista sociale è quella di chiamare le famiglie degli utenti che se lo possono permettere, perché dotate di elevato reddito o patrimonio, a compartecipare alla spesa di assistenza del loro congiunto. Solo in questo modo i fondi dei Comuni saranno sufficienti per garantire assistenza gratuita a quegli utenti che non hanno alle spalle la sicurezza economica di famiglie agiate.

«Facciamo inoltre notare che il quoziente familiare Isee è applicato anche nel calcolo delle rette dei nidi e dei servizi allo studio, nonché su svariati servizi sociali alla persona e alla famiglia. In questo modo si riesce a garantire a ciascun utente un servizio di qualità a un prezzo equo.

«È evidente che, in assenza di stanziamenti ulteriori da parte di Stato o Regioni, l'unica alternativa praticabile al quoziente familiare sia quella di distribuire i fondi a disposizione, sempre più esigui su tutta la platea degli utenti, poveri e ricchi, lasciando poi ai singoli il compito di integrare quanto manca. Con la non trascurabile conseguenza che chi è ricco di famiglia lo potrà fare, e chi è povero invece no.

«I sindaci lombardi ritengono che in un Paese dove le sperequazioni economiche e sociali stanno ritornando drammaticamente all'ordine del giorno, questo rischi di rappresentare un ulteriore passo in questa direzione».

di non autosufficienza – sono stati aumentati i contributi previdenziali a carico dei lavoratori pubblici e privati e dei datori di lavoro, contributi aggiuntivi che sono tuttora versati allo Stato;

3. nonostante la precisa richiesta avanzata nel sopra citato articolo di Prospettive assistenziali, Lei non fornisce i dati concernenti l'importo delle somme versate al Comune di Varese dai congiunti degli assistiti ultrasessantacinquenni non autosufficienti o soggetti con handicap in situazione di gravità per le prestazioni fornite a livello domiciliare, semiresidenziale o residenziale. Ne consegue che Lei non consente a questa Fondazione, e alle altre organizzazioni o persone interessate, di poter verificare l'attendibilità della Sua affermazione secondo cui il mancato introito dei contributi di cui sopra non permetterebbe al Comune di Varese di «*garantire assistenza gratuita a quegli utenti che non hanno alle spalle la sicurezza economica di famiglie agiate*», senza fornire anche in questo caso i relativi dati. Rinnovo pertanto la richiesta di ottenere i dati indispensabili per verificare l'attendibilità delle Sue asserzioni, compresi i provvedimenti relativi all'assistenza gratuita e relativi importi, elementi che non sono altrimenti reperibili;

4. la succitata mia richiesta scaturisce anche dall'aver accertato che, come era stato segnalato nell'editoriale del n. 168, 2009 di *Prospettive assistenziali*, il Comune di Varese aveva imposto il versamento di un contributo mensile di euro 400,00 ad un nucleo familiare avente un Isee di 8.153,08 euro annui, corrispondenti a euro 679,42 mensili, per la frequenza di un centro diurno da parte del figlio colpito da un grave handicap intellettivo;

5. per quanto concerne la Sua affermazione secondo cui «*il quoziente familiare Isee è applicato anche nel calcolo delle rette degli asili*» osservo che, di fronte ad un costo mensile di ciascun bambino superiore a 1.100 euro (2), il Comune di Varese ha stabilito una retta mensile massima di euro 730,00 a carico dei genitori aventi redditi e beni per un valore Isee superiore a 40mila euro per la frequenza degli asili nido con orario prolungato (7,30-18,00);

6. rilevo pertanto che il Comune di Varese, mentre per le quote a carico delle persone non autosufficienti si riferisce all'importo totale della retta alberghiera, per gli asili nido la quota massima (euro 730 mensili) risulta essere di gran lunga inferiore al costo reale;

7. osservo altresì che il valore dell'Isee non corrisponde all'importo delle risorse economiche del nucleo familiare. Infatti i nuclei composti da marito e

moglie e da un bambino, il cui Isee è di euro 40mila, possiedono in realtà redditi dell'importo di 89mila e 600 euro com'è previsto dai parametri del decreto legislativo 109/1998;

8. dai dati riportati in precedenza risulta gravemente fuorviante la Sua affermazione secondo cui «*il quoziente familiare Isee è applicato anche nel calcolo delle rette dei nidi*» in quanto mentre per la frequenza dei nidi ai nuclei con Isee inferiore a 10mila euro il Comune di Varese prevede la retta massima di 80 euro mensili, per la frequenza del centro diurno il soggetto con handicap grave e limitata o nulla autonomia l'importo è di 400 euro mensili. Da notare che mentre i contributi per gli asili nido sono pienamente legittimi, l'imposizione di pagamenti per la frequenza di centri diurni non è ammessa dalla legge, come risulta anche dalla sentenza n. 1485/2010 del Tar della Lombardia che ha annullato i provvedimenti del Comune da Lei amministrato che imponevano contributi economici ai soggetti con handicap appunto per la frequenza di un centro diurno;

9. da segnalare altresì che, mentre sono illegittime le richieste di contributi ai congiunti dei soggetti con handicap in situazione di gravità, l'articolo 148 del Codice civile stabilisce che quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti per mantenere, istruire ed educare i loro figli «*gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli*». Non cito questa disposizione perché i Comuni chiedano agli ascendenti di coprire parte o l'intera retta (e non solo la tariffa) degli asili nido, ma per porre l'interrogativo: «Le pesanti richieste rivolte ai congiunti delle persone non autosufficienti sono causate da esigenze economiche dei Comuni o da altri motivi?»;

10. in merito alla sentenza della Sezione quinta del Consiglio di Stato n. 551/2011 del 9 novembre 2010, depositata in Segreteria il 26 gennaio 2011 in cui viene affermato che non essendo stato emanato il decreto amministrativo previsto dal comma 2 ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 109/1998, come risulta modificato dal decreto legislativo 130/2000, «*è fuori discussione che occorra tener presente la situazione reddituale complessiva del nucleo familiare, e non solo quella del soggetto svantaggiato*», sentenza da Lei osannata, ritengo che tutti i cittadini dovrebbero essere vivamente allarmati nei casi in cui le sentenze sostengano l'esatto contrario delle disposizioni di legge. Infatti detta sentenza, contrariamente a quanto Lei afferma, non è «*un punto fondamentale di difesa sociale tra i cittadini*» come risulta da quel che ho segnalato in precedenza (sussidi per i disoccupati, assegnazione alloggi, ecc.), ma ignora anche la realtà dei fatti. Premesso che la

(2) Il Comune di Grugliasco (Torino) ha segnalato che, dai dati del consuntivo 2009, risulta che il costo annuo per ciascun bambino frequentate gli asili nido è di euro 11.791,00 per circa 10 mesi di frequenza.

mancata emanazione di un decreto amministrativo non può ritardare o annullare l'attuazione di una legge: faccio presente che il decreto legislativo 130/2000 reca la data del 3 maggio 2000. In quel periodo il Parlamento stava discutendo la legge 328/2000 di riforma dell'assistenza e giustamente il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore ha ritenuto corretto non emanare un decreto amministrativo finalizzato a «favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza», visto che della questione stava occupandosi il Parlamento per la definizione di una legge che riguardava anche le finalità succitate. Reca la data del 9 novembre 2000 la legge 328/2000 i cui articoli 14 "Progetti individuali per la persona disabile", 15 "Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti" e 16 "Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari" precisano con norme molto dettagliate proprio le iniziative volte a «favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza». Nella legge 328/2000 è inserito l'articolo 25 così redatto: «Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130». Risulta pertanto evidente che i Presidenti dei Consigli dei Ministri che si sono succeduti a partire dal novembre 2000 (data di pubblicazione della legge 328/2000) hanno giustamente ritenuto opportuno non emanare il decreto amministrativo di cui sopra, avendo il Parlamento precisato in modo dettagliatissimo le norme volte a «favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza». Infatti detto decreto non poteva che ripetere le succitate norme della legge 328/2000. Ne consegue che il decreto amministrativo in oggetto è stato sostituito dall'intera legge 328/2000. Inoltre il comma 2 ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo

130/2000 stabilisce in modo chiarissimo che «limitatamente alle prestazioni sociali agevolate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave (...) nonché a soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti (...) le disposizioni del presente decreto si applicano (...) al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e **di evidenziare la situazione economica del solo assistito**». Com'è possibile affermare, come è scritto nella citata sentenza n. 511/2011. che «è fuori discussione che occorre tener presente la situazione reddituale complessiva del nucleo familiare, e non solo quella del soggetto svantaggiato?»;

11. rilevo altresì che Lei non ha preso in considerazione né le maggiori entrate realizzabili dalle Asl tramite l'azione di rivalsa, né la fondamentale questione della destinazione prioritaria dei finanziamenti degli enti pubblici (Governi, Regioni, Comuni, ecc.) riguardanti le attività che incidono direttamente sulla sopravvivenza delle persone non autosufficienti, argomenti che avevo sviluppato nell'articolo pubblicato su *Prospettive assistenziali*.

Ciò premesso, spero vivamente nella Sua collaborazione affinché anche il Comune di Varese applichi correttamente le norme in materia di contribuzioni economiche riguardanti le prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali dei soggetti con handicap in situazione di gravità e degli anziani non autosufficienti, prestazioni che ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti ai sensi dell'articolo 54 della legge 289/2002, sono non solo indispensabili, ma anche un diritto pienamente esigibile, che spesso viene violato come risulta dall'allegato articolo "Espedienti messi in atto per negare agli anziani cronici non autosufficienti il diritto alle cure socio-sanitarie" che compare in questo numero.

STATI UNITI: INIETTATA NEL 1946-48 LA SIFILIDE A CENTINAIA DI DETENUTI IGNARI

«Il segretario di Stato americano Hillary Clinton ha presentato le formali scuse degli Stati Uniti al Guatemala ed alla comunità ispanica per quanto avvenuto fra il 1946 ed il 1948, quando funzionari del ministero della Sanità statunitense iniettarono il virus della sifilide in centinaia di detenuti guatemaltechi per condurre test sull'efficacia della penicillina.

«L'infezione venne trasmessa attraverso delle prostitute, i detenuti non ne furono avvertiti e vennero spinti a contagiare altre persone per moltiplicare i test. Si trattò di un comportamento rischioso e contrario all'etica, ammette oggi il Governo Usa, lasciando la porta aperta a possibili risarcimenti».

(Da *La Stampa* del 2 ottobre 2010)